



Ministero della cultura

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise

Alla Regione Molise

Alla Provincia di Campobasso

Alla Provincia di Isernia

A tutti i Comuni della regione Molise

Alla ASREM

All'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Campobasso

All'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Isernia

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia

Al Collegio provinciale dei Geometri di Campobasso

Al Collegio provinciale dei Geometri di Isernia

e p. c.

Alla Prefettura di Campobasso

Alla Prefettura di Isernia

Al Segretariato Regionale MiC per il Molise

Alla Direzione Regionale Musei Molise

Al Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania-Molise- Puglia-Basilicata

All'Agenzia del Demanio
Direzione territoriale Abruzzo-Molise

OGGETTO: Interventi su beni culturali da parte di enti pubblici ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.
Presentazioni delle istanze. Chiarimenti.



Al fine di uniformare le modalità di presentazione della documentazione finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione di questa Soprintendenza per l'esecuzione di interventi sui **beni culturali da parte di enti pubblici**, si ritiene utile fornire indicazioni e chiarimenti in merito.

1. Ambito di riferimento

Questa nota circolare si riferisce a tutti i beni:

- appartenenti agli enti pubblici *che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico* (art. 10 del D. Lgs. 42/2004, che ad ogni buon conto si allega);
- appartenenti agli enti pubblici e la cui esecuzione risalga a più di settant'anni ed opera di autore non più vivente, per i quali non sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 42/2004;

2. Sintesi dell'attuale quadro normativo

Gli interventi sui beni culturali da parte di enti pubblici sono disciplinati nella parte II del D. Lgs. 42/2004 (**Codice dei beni culturali e del paesaggio**). Specificamente, l'art. 21, commi 4 e 5, prevede che:

...l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Tali interventi, inoltre, sono trattati nel **Capo III - appalti nel settore dei beni culturali** del D. Lgs. 50/2016 (**Codice dei contratti pubblici**) dagli artt. 145 a 151.

Infine, con DM 154/2017 è stato emanato specifico **Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016**.

L'autorizzazione della Soprintendenza resa ai sensi dell'art. 21, commi 4 è relativa esclusivamente agli aspetti di tutela dei beni culturali di cui alla parte II del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. Resta onere dei proponenti acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quella in materia sismica e antincendio.

3. Contenuti della documentazione per il progetto di intervento sui beni culturali

Sulla scorta dell'attuale quadro normativo, la documentazione progettuale a corredo dell'istanza con la quale si chiede alla Soprintendenza l'autorizzazione ad eseguire l'intervento deve essere redatta, di norma, in conformità a quanto indicato agli artt. 17 e 18 del DM 154/2017.

Una specifica disciplina è prevista nel citato testo normativo per gli **scavi archeologici** e per gli **interventi sui beni mobili e sulle superfici decorate dell'architettura**.

Il proponente, sulla base delle caratteristiche del procedimento e dell'appalto, individua il livello di progettazione da sottoporre ad autorizzazione.

Il **progetto definitivo** deve essere composto, di norma, da:

1. relazione generale;
2. relazioni tecniche e specialistiche;
3. rilievi e documentazione fotografica;
4. elaborati grafici;
5. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
6. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
7. computo metrico-estimativo e quadro economico;



8. piani di sicurezza e di coordinamento;
9. cronoprogramma;
10. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
11. schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo;
12. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
13. scheda sinottica dell'intervento sulla valutazione e riduzione del rischio sismico;
14. ogni altro elaborato o documento ritenuto utile alla comprensione del progetto

Il **progetto esecutivo** deve essere composto, di norma, da:

1. relazione generale;
2. relazioni specialistiche;
3. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
4. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
5. piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6. piano di sicurezza e di coordinamento;
7. computo metrico-estimativo e quadro economico;
8. cronoprogramma;
9. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
10. capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
11. scheda sinottica dell'intervento sulla valutazione e riduzione del rischio sismico;
12. ogni altro elaborato o documento ritenuto utile alla comprensione del progetto

In relazione alle caratteristiche del manufatto e alle specificità dell'intervento la documentazione progettuale di cui ai punti precedenti comprenderà elaborati che dovranno dare conto in maniera chiara dei seguenti elementi:

- ricostruzione della storia del manufatto, ivi compresa la storia dei dissesti statici;
- esiti di indagini sul manufatto;
- caratterizzazione delle tecniche e dei materiali costitutivi, indicando lo stato di degrado di questi ultimi, preferibilmente ricorrendo a lessici standardizzati, nonché gli interventi conservativi di progetto;
- nei casi di dissesti statici, comprensione delle cause dei quadri fessurativi con i relativi interventi, dando conto di quelli finalizzati alla eliminazione delle cause (laddove possibile) e di quelli finalizzati alla eliminazione degli effetti;
- individuazione delle soluzioni progettuali adottate per il superamento delle barriere architettoniche con riferimento alle *Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale* approvate con DM 28.03.2008.
- individuazione delle soluzioni progettuali adottate per gli adeguamenti impiantistici (DM 37/2008) e l'efficientamento energetico (MIBACT 2015, *Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale. Architettura, centri e nuclei storici ed urbani*)

Nel caso di autorizzazione richiesta sulla base di un progetto definitivo, la Soprintendenza si riserva di dettare prescrizioni per la predisposizione del progetto esecutivo.

4. Sottoscrizione del progetto

Relativamente ai beni architettonici, il progettista sottoscrittore deve essere regolarmente iscritto ad un albo professionale e abilitato al tipo di intervento proposto, compatibilmente con la normativa che regola l'esercizio e le competenze professionali di cui all'art. 52, comma 2, del R.D. n. 2537/1925.



Relativamente alle altre tipologie di beni culturali, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, il progetto potrà essere sottoscritto anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'art. 9bis del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.

L'attività di progettazione può essere anche espletata da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, solo se in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare (art. 22, c. 4 del *Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali*).

5. Presentazione dell'istanza

Il proponente presenta a mezzo PEC alla Soprintendenza una apposita istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21, c. 4 del D. Lgs. 42/2004. All'istanza sono allegati gli elaborati di progetto.

Nell'istanza di autorizzazione il proponente deve dare esplicitamente conto delle motivazioni di eventuali assenze dei documenti come indicati al paragrafo 3.

Resta inteso che questa Soprintendenza si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione integrativa, qualora necessaria alla comprensione delle soluzioni progettuali proposte, nell'ottica di garantire la tutela del bene culturale.

6. Tempi del procedimento

A fare data dalla presentazione dell'istanza con procedimento ordinario, i tempi per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza sono stabiliti in 120 giorni (art. 22, comma 1 del D. Lgs. 42/2004).

Si confida nella puntuale adesione alle indicazioni sopra riportate e nella loro massima diffusione.

La Soprintendente
Dott.ssa Dora CATALANO



Allegato 1

Stralcio del **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137**

...

Art. 10. Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 11 Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

- a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
- b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
- c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
- d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad



oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.

Art. 12. Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 13. Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

